



- ✓ Contabilità
- ✓ Bilancio Europeo
- ✓ Dichiarazioni fiscali
- ✓ Comunicazioni fiscali
- ✓ Antiriciclaggio

Art. 2357 - bis - Casi speciali di acquisto delle proprie azioni (Codice civile ...

N° doc. 7204 - aggiornato il 18/10/2011



**BANCA  
DATI**

di GBsoftware S.p.A

Codice civile del 16 marzo 1942

Approvazione del testo del codice civile.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942

Articolo 2357 bis - Casi speciali di acquisto delle proprie azioni.

In vigore dal 12 aprile 2009

Modificato da: Decreto-legge del 10/02/2009 n. 5 Articolo 7

Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

- 1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
- 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
- 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni.

**INTEGRATO**  
per Commercialisti

- ✓ Contabilità
- ✓ Bilancio Europeo
- ✓ Dichiarazioni fiscali
- ✓ Comunicazioni fiscali
- ✓ Antiriciclaggio

Aggiornamenti e assistenza **Inclusi**

**SCARICA IL SOFTWARE**  
e provalo senza impegno

Si è verificato un errore.

[Prova a guardare il video su www.youtube.com](http://www.youtube.com) oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.